



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

POLIZIA MUNICIPALE  
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

## ORDINANZA

NUMERO 61 DEL 20-11-2021

**OGGETTO:** ORDINANZA SINDACALE N. 60 DEL 20.11.2021, AVENTE AD OGGETTO: "MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" – RETTIFICA ERRORE MATERIALE

### IL SINDACO

VISTO il Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali" pubblicato sulla G.U. n. 241 del 08 ottobre 2021 che disciplina in particolare le modalità di svolgimento di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive e di discoteche;

TENUTO CONTO dell'Ordinanza del Ministro della salute 28 ottobre 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata sulla G.U. n. 260 del 30.10.2021 che proroga al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca»;

VISTA la Legge 23 luglio 2021, n.106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" pubblicata in G.U. n. 176 del 24 luglio 2021;

VISTO il Decreto-legge 23 luglio 2021 n.105 coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021 n.126 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" ripubblicato in G.U. n.234 del 30 settembre 2021;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Ministero della salute 29 maggio 2021 "Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" pubblicata sulla G.U. n.136 del 09-06-2021 che sancisce, relativamente ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie di "*disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione terrazze, plateatici, dehors*), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

CONSIDERATO che l'ATS Sardegna – ASSL Carbonia, con nota acquisita in data 19.11.2021 prot.n. 54679 avente ad oggetto “Comunicazione aggiornamento situazione pandemica”, comunica che *“data la situazione di emergenza derivante dal riaccutizzarsi della situazione pandemica nella quale versa attualmente questo territorio, considerato l'aumento dei casi di positività al COVID-19 in particolar modo nel Comune di Carbonia, suggerisce di adottare le seguenti misure di prevenzione quali:*

- 1. Utilizzo di mascherina anche all'aperto almeno dalle ore 18:00 in poi;*
- 2. Maggiori controlli relativamente al possesso di Green Pass e al rispetto dei dispositivi di protezione in palestre e luoghi in cui vengono attività ricreative, ristoranti, bar e servizi di cura alla persona (parrucchiere e centri estetici);*
- 3. Ribadire la necessità del rispetto di tutte le misure previste dal protocollo anti COVID - 19 nelle scuole e nelle mense;*
- 4. Fare ricorso, qualora si presentasse la necessità, alla sanificazione degli ambienti scolastici”;*

CONSIDERATO:

- opportuno ricorrere al potere contingibile ed urgente assegnato in capo al Sindaco dall'art. 50 del d. lgs 267/2000 al fine di dare seguito alla nota dell'ATS-ASSL Carbonia sopraccitata a tutela e salvaguardia della salute dei cittadini;
- necessario ricordare le buone regole di comportamento e le norme in materia di prevenzione alla diffusione dei contagi nonché scongiurare eventuali ulteriori e più restrittivi provvedimenti nel periodo prossimo alle festività natalizie;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art.50 del suddetto decreto;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 60, in data odierna, avente ad oggetto “Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

DATO ATTO che nella parte dispositiva, per errore materiale, è stato riportato: “è obbligatorio utilizzare menù in formato cartaceo; qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menù in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l'uso.” invece di: “Non è consentito utilizzare menù in formato cartaceo; qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menù in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l'uso.”

EVIDENZIATO che trattasi di un mero errore materiale;

DISPONE

1. Di rettificare la parte dispositiva dell'ordinanza sindacale n. 60 del 20.11.2021 nella parte in cui, per errore materiale, riporta: “è obbligatorio utilizzare menù in formato cartaceo; qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menù in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l'uso.” invece di: “Non è consentito utilizzare menù in formato cartaceo; qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menù in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l'uso.”

## DA ATTO

2. Che a seguito della rettifica di cui al precedente punto 1., la parte dispositiva dell'ordinanza sindacale n. 60 del 20.11.2021, è la seguente:

### ORDINA

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate:

1. L'utilizzo obbligatorio di mascherine per la protezione delle vie respiratorie anche all'aperto dalle ore 18:00 e fino alle ore 5.00, con decorrenza immediata e fino al giorno 8 dicembre 2021;

2. Il rispetto delle seguenti disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021:

- è obbligatorio il possesso della certificazione verde (o *green pass*) e l'utilizzo di mascherine nelle palestre in tutti i casi in cui non si svolga attività fisica;
- è obbligatorio il possesso di *green pass* e l'utilizzo di mascherine nei luoghi in cui sono svolte attività ricreative e servizi di cura alla persona (parrucchiere e centri estetici);
- è obbligatorio rispettare tutte le misure previste dai protocolli anti Covid-19 nelle scuole e nelle mense, con obbligo della sanificazione degli ambienti, qualora necessario;
- è obbligatorio nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, tenendo conto dei volumi di spazio, dei ricambi d'aria e della necessità di prevenire assembramenti lungo il percorso di entrata e uscita. E' obbligatorio che lo stesso cartello riporti il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel perimetro della superficie di suolo pubblico concessa per la somministrazione di alimenti e bevande; nel caso specifico, il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nella suddetta superficie esterna deve corrispondere al numero di posti a sedere allestiti;
- è consentito a tutti i clienti il consumo di prodotti al banco o all'aperto nei bar, nei ristoranti e in tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande; è invece consentito il servizio e il consumo al tavolo al chiuso solo ai clienti dotati di una certificazione verde (*green pass*) valida o a quelli che ne siano esenti. E' obbligatorio che l'esercente, anche attraverso un proprio dipendente, verifichi il possesso della certificazione verde in corso di validità nel momento in cui il cliente si siede al tavolo all'interno del locale, al chiuso, ovvero in un'area chiusa di pertinenza del locale stesso; i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde COVID-19;
- è obbligatorio assicurare almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi in tutte le aree interne ed esterne a disposizione del pubblico esercizio (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale);
- è obbligatorio che le prescrizioni siano rispettate anche negli spazi all'aperto delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore in cui è organizzato il consumo al tavolo;
- non sono consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali e spetta all'esercente adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze;
- i clienti devono indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie in ogni occasione tranne nei momenti del consumo di cibi e bevande;
- negli esercizi che svolgono servizio al banco è consentito l'ingresso a un numero limitato di clienti per volta in modo tale da assicurare il mantenimento di almeno 1 (un) metro di separazione tra loro;
- è obbligatorio che il personale in servizio a contatto con i clienti utilizzi la mascherina e assicuri una frequente igiene delle mani;
- è obbligatorio al termine di ogni servizio al tavolo assicurare la pulizia e la disinfezione delle superfici;
- è obbligatorio per gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, elenchi che dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni; il suddetto obbligo si considera adempiuto con l'annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono

no di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all'occorrenza potrà fornire tutte le informazioni utili per l'identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze;

- non è consentito utilizzare menù in formato cartaceo; qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menù in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l'uso.

#### AVVISA CHE

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74. Inoltre, a carico del legale rappresentante dell'attività, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in aggiunta alle sanzioni accessorie disposte dagli organi centrali dello Stato, si applicano le sotto elencate sanzioni amministrative accessorie:

- per la prima violazione ad una o più delle prescrizioni di cui al presente provvedimento si dispone la chiusura dell'attività per 5 giorni;
- per la seconda violazione, si dispone la chiusura dell'attività per dieci giorni;
- per la terza violazione si dispone la chiusura dell'attività per quindici giorni;
- dalla quarta violazione si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per trenta giorni.

#### DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio e ne è data pubblicità e massima diffusione a mezzo stampa e attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente.

#### COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale nanzi il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ovvero ricorso in via straordinaria al Presidente della Repubblica nei rispettivi termini di gg. 60 e 120 dalla notifica.

La presente ordinanza è notificata a:

- Prefettura
- Polizia di Stato
- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- ATS Sardegna Carbonia, Servizio Igiene e Sanità Pubblica
- Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste
- Istituti Scolastici
- Corpo di Polizia Locale, SEDE
- Settore Attività Produttive
- Pubblica Istruzione
- Ufficio Sport

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco  
Pietro Morittu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.